

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

53^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1989

**Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI
indi del Presidente BERLANDA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Cavazzuti - <i>Sin. Ind.</i>) ...	Pag. 3, 4, 6
BEORCHIA (DC)	5
FAVILLA (DC), relatore alla Commissione ...	3
VIZZINI, ministro della marina mercantile ..	5

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Berlanda - DC)	Pag. 10, 11, 14
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione .	10
MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze	12
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro	13
«Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di	

6^a COMMISSIONE53^o RESOCONTO STEN. (1^o agosto 1989)

sviluppo» (1687), approvato dalla Camera dei deputati	(1742), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)	(Discussione e rinvio)
PRESIDENTE (Berlanda - DC) Pag. 6, 7	PRESIDENTE (Berlanda - DC) Pag. 9, 10
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 6	BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione . 9
«Partecipazione italiana alla seconda ricostruzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi» (1708), approvato dalla Camera dei deputati	SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro 10
(Seguito della discussione e approvazione)	(Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» (1780), d'iniziativa dei deputati Patria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
PRESIDENTE (Berlanda - DC) 8	PRESIDENTE (Berlanda - DC) . 14, 15, 17 e <i>passim</i>
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione . 8	BRINA (PCI) 17, 18
«Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia»	LEONARDI (DC) 15, 16
	MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze 16, 17
	TRIGLIA (DC), relatore alla Commissione ... 14, 16
	17 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 17.20.

Presidenza del Vice Presidente CAVAZZUTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Disciplina del credito peschereccio di esercizio» (1033-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Favilla, a riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento al nostro esame era già stato approvato da questa Commissione il 13 luglio 1988 ed è stato, poi, oggetto di variazioni da parte della Camera dei deputati che, il 10 maggio scorso, ha apportato alcune lievi modifiche al testo approvato dal Senato.

Questo disegno di legge disciplina il credito peschereccio di esercizio e stabilisce la costituzione di un fondo apposito per poter pervenire alla concessione del credito di esercizio al settore peschereccio e a quello inherente all'attività di acquacoltura nelle acque marine o salmastre: esso costituisce un provvedimento essenziale per far ottenere alle aziende che operano in questi settori i finanziamenti, attraverso una procedura semplificata e con una elasticità tale da permettere di affrontare con successo le competizioni concorrenziali sui mercati internazionali. Il finanziamento relativo viene attinto dal fondo esistente per il credito peschereccio, ma non quello di esercizio, bensì quello per il miglioramento e lo sviluppo del settore previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e il fondo stesso viene ogni anno ricostituito con l'approvazione della legge finanziaria. Pertanto il provvedimento non comporta un aumento di spesa, ma consente semplicemente una diversa utilizzazione di una parte di quei fondi già disponibili.

Ho voluto ricordare queste cose, anche se il disegno di legge era già stato approvato da questa Commissione.

Ora, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispetto all'ultimo testo da noi approvato hanno un carattere più formale che sostanziale, per cui ritengo non debbano essere oggetto di una discussione ampia. Ritengo, inoltre, che esse siano pienamente condivisibili, perché riguardano soprattutto una migliore operatività

delle disposizioni e un aggiornamento temporale in tema di stanziamenti, poiché il provvedimento iniziale risaliva al 1987. Oggi siamo nel 1989 e bisogna pertanto adeguare le disposizioni tenendo conto del tempo trascorso.

All'articolo 12, infatti, lettera *b*), il testo approvato dal Senato prevedeva un contributo *una tantum* di lire 600 milioni a carico dello Stato per l'anno finanziario 1987. Ebbene, la Camera ha modificato il riferimento all'anno finanziario 1987 facendone carico, invece all'anno finanziario 1989.

La Camera dei deputati, poi, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16; laddove il vecchio testo approvato del Senato recitava: «2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti ogni anno tra i settori riguardanti: *a*) la pesca costiera; *b*) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti; *c*) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre», la nuova disposizione della Camera stabilisce che il Ministro, con proprio decreto, determina gli stanziamenti disponibili e li ripartisce tra i diversi settori. Questo comporta una maggiore elasticità e discrezionalità attribuita al Ministro che può intervenire non una volta all'anno, bensì ogni qual volta lo richieda l'andamento generale, permettendo anche il pieno utilizzo delle disponibilità qualora uno dei settori cui è stata attribuita una quota del credito non dovesse utilizzarla appieno.

L'ultimo articolo modificato dalla Camera dei deputati è l'articolo 20. Questa modifica è di carattere finanziario perché nel vecchio articolo 20 si stabiliva che la somma complessiva stanziata, di 6.600 milioni, poteva essere reperita sul bilancio 1987 e, in parte, su quello per il 1988. Il nuovo articolo 20, invece, stabilisce che la cifra di 6.600 milioni deve essere reperita sul bilancio 1989, ed è una cosa logica perché gli esercizi precedenti sono ormai chiusi.

Infine, la Camera dei deputati ha soppresso il comma 3 dell'articolo 20, dove si stabiliva che: «Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali concesse con le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della presente legge andranno in diminuzione delle disponibilità stabilite sul bilancio 1987 e sul bilancio triennale 1987-1989 dal presente articolo». Questa norma è stata soppressa in quanto superata dal fatto che oggi si può far conto solo sull'esercizio attuale e i successivi, per cui è assurdo stabilire disposizioni relative ad esercizi trascorsi.

Pertanto credo che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano da condividere e, sulla base di questa mia convinzione, propongo alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, salvo che da una eventuale discussione non emergano altre considerazioni ed altre proposte che, al momento attuale, non ho tenuto in considerazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Favilla, per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BEORCHIA. Come ha testè illustrato il relatore, le disposizioni modificate dalla Camera dei deputati sono di natura essenzialmente tecnico-finanziaria, per cui non attengono al merito del provvedimento che noi abbiamo già esaminato e condiviso nel precedente esame.

Ritengo che il provvedimento debba essere definitivamente licenziato per l'importanza che riveste nel comparto della pesca e quindi del credito di esercizio per l'attività di pesca.

Desideravo solo intervenire in merito ad una questione di cui alla disposizione contenuta nell'articolo 18 del testo al nostro esame.

Tale articolo, in questa formulazione, è già stato approvato sia dal Senato che dalla Camera dei deputati nel corso del precedente esame. In esso si stabilisce che le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cioè la parte relativa all'IVA), sono estese anche al settore ittico però limitatamente a quei soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci, attività di pescicoltura in acque dolci oppure anche in acque marittime, quindi per i prodotti previsti ai nn. 7) ed 8) della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633. A una lettura attenta questo regime speciale non parrebbe applicabile agli esercenti attività di pesca marittima per i quali, invece, al successivo comma 7 dell'articolo 34 si applica il beneficio della non tassabilità del passaggio del prodotto ittico a coopertive o a consorzi di cooperative. Ne è emersa quindi una difficoltà interpretativa, nel senso che i prodotti ittici provenienti da attività di pesca in acque lagunari, salmastre o marittime potevano ritenersi esclusi dal beneficio. Questo, credo, anche contro la volontà del legislatore, non essendo comprensibile una discriminazione di questo tipo. Da tale difficoltà interpretativa ha origine la proposta normativa di cui all'articolo 18, che non era prevista nel testo originario del Governo, ma che è stata introdotta durante la discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, condivisa anche dal Governo che non ha opposto obiezioni alla introduzione di questa disposizione.

Credo quindi di dover sottolineare l'esigenza che, ai sensi dell'articolo 18, debba essere considerato intassabile il passaggio di qualsiasi prodotto ittico per coloro che esercitano attività di pesca marittima, quando questo passaggio avvenga in favore di cooperative, sia singole che associate, purchè esercenti attività di pesca marittima. Tale disposizione deve essere finalizzata a chiarire definitivamente la questione e dovrà dare una interpretazione che non potrà che essere – almeno a mio avviso, ma credo anche ad avviso del Governo – di natura retroattiva.

VIZZINI, ministro della marina mercantile. Desidero ringraziare i componenti della Commissione per la sensibilità dimostrata verso questo provvedimento, che, in realtà, è stato già esaminato diverse volte, subendo un *iter* piuttosto agitato – per usare un termine marinaro – fra la Camera dei deputati ed il Senato, in un momento molto delicato. I problemi della pesca attualmente sono all'attenzione del Governo, anche in relazione a ciò che sta accadendo nell'Adriatico. Credo che l'approvazione di un provvedimento di questo genere diventi particolarmente significativo nel momento presente, poichè viene ad inserirsi in

un insieme di misure che Governo e Parlamento sono chiamati ad adottare per fronteggiare l'emergenza verificatasi nell'Adriatico a causa del fenomeno delle alghe. Questa disciplina del credito peschereccio di esercizio libera risorse che, pur apparendo modeste, possono apparire utili ad aiutare il settore, in attesa di finanziamenti più ingenti. Per tale motivo desidero ringraziare i membri di questa Commissione per la rapidità con cui stanno procedendo all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Purtroppo devo smorzare gli entusiasmi, perché prima di procedere all'approvazione finale del provvedimento dobbiamo attendere il parere della 5^a e della 8^a Commissione. In attesa dei prescritti pareri, dobbiamo rinviare il voto conclusivo alla seduta di domani.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato a domani.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 17,35 alle ore 19,40; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 19,40.

Presidenza del Presidente BERLANDA

«Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (1687), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in sede deliberante. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana alla V ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge.

Invito il relatore a riassumere brevemente il contenuto del provvedimento e lo stato cui era pervenuto l'esame in Commissione.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Sul disegno di legge in esame si era ampiamente dibattuto in Commissione. Da parte di alcuni colleghi era stata richiesta al Governo una puntualizzazione in ordine agli impegni del nostro paese nei confronti dei paesi sottosviluppati che usufruiscono di questi finanziamenti. Il Governo, nel febbraio di quest'anno, aveva distribuito una relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Successivamente è stato distribuito un secondo documento che sottolineava questo tipo di impegno. Questi due documenti contengono tutti gli elementi di chiarificazione, quindi ritengo opportuno distribuirli ai colleghi in modo che possano venire a conoscenza degli impegni e delle finalità del disegno di legge in esame. In tali documenti, inoltre, vengono illustrate tutte le attività svolte dagli enti ed istituti internazionali sulla base dei mezzi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Italia.

Non ho altro da aggiungere alla relazione da me ampiamente svolta in Commissione, in occasione del precedente dibattito, nè a questa relazione distribuita dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 193.500.000 unità di conto del Fondo, pari a lire 301.826.949.000, per il triennio 1988-1990.

È approvato.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.608.983.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede per il 1988 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali» e per il 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi (1708), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Prego il relatore, senatore Leonardi, di riassumere i termini del dibattito.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Per questo disegno di legge valgono le considerazioni già esposte per il disegno di legge n. 1687.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo speciale di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi, della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 17 maggio 1988, n. 198.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di dollari USA 10.000.000, pari a lire 13.139.600.000, per il quadriennio 1988-1991.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.284.900.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, si provvede per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali», e per il 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia» (1742), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati ha già approvato il provvedimento al nostro esame, che prevede modifiche dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attività del Fondo interbancario di garanzia.

L'articolo di cui si propone la modifica prevede che la dotazione del Fondo interbancario di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui di miglioramento agrario e di prestiti di esercizio venga alimentata da una trattenuta dello 0,20 per cento sui mutui di miglioramento e dello 0,10 per cento sui prestiti di conduzione ed inoltre da una somma di 50 milioni versata da tutti gli istituti esercenti il credito agrario, con una suddivisione da determinarsi da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In considerazione dell'andamento degli interventi del Fondo interbancario si è ritenuto che tale dotazione fosse insufficiente; con questo provvedimento si prevede pertanto una unificazione della trattenuta ed un aumento della stessa, portandola allo 0,25 per cento sia per le operazioni di credito agrario di esercizio, sia per quelle di miglioramento, come risulta da un opportuno emendamento presentato durante la discussione alla Camera dei deputati. Così si è ritenuto di portare a due miliardi l'importo che deve essere corrisposto da tutti gli istituti esercenti il credito agrario per una ulteriore dotazione del Fondo interbancario di garanzia che ha visto appesantirsi la sua gestione.

Con un opportuno emendamento introdotto dal Governo – che nel testo approvato dalla Camera costituisce l'articolo 3 – si stabilisce che la garanzia si esplicherà fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di aver sofferto una volta esperite tutte le

procedure esecutive. Si è cioè ritornati alla primitiva formulazione – che in seguito era stata aumentata fino al 100 per cento ma che ora il Governo ritiene di ripristinare nella misura dell'80 per cento – proprio al fine di responsabilizzare maggiormente gli istituti nella concessione dei prestiti e dei mutui agrari.

Sono questi i contenuti del provvedimento al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati e di cui raccomando alla Commissione l'approvazione.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Le correzioni apportate dalla Camera dei deputati sono state sollecitate dal Governo stesso, e segnalo soltanto quella con cui si ripristina la copertura dei rischi all'80 per cento della misura dell'operazione non andata a buon fine, volta a responsabilizzare maggiormente gli istituti.

Anche per queste considerazioni raccomando l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che, in attesa del parere della 5^a Commissione, è necessario rinviare la discussione del provvedimento a domani.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

«Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze» (1579)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il personale del Ministero delle finanze».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio.

Prego il relatore, senatore Leonardi, di riassumere brevemente i termini del dibattito.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Ricordo il contenuto del provvedimento.

Con il decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, meglio conosciuto come la Visentini-ter, era stato istituito un compenso incentivante la produttività, collegato alla professionalità, a favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze. Questo fondo era fissato inizialmente in 30 miliardi; con la legge finanziaria del 1986 la consistenza del fondo veniva portata a 60 miliardi per l'anno 1986. Successivamente con la legge n. 208 del 13 giugno 1988 il fondo è stato aumentato di altri 32 miliardi portandolo a 102 miliardi per il 1987. Il disegno di legge al nostro esame mantiene questo stanziamento anche per il 1988.

Erano sorte delle difficoltà in ordine alla ripartizione del compenso tra i diversi settori dell'Amministrazione e all'interno di ciascun settore. Questi criteri erano stati definiti nell'ambito della contrattazione con le organizzazioni sindacali, tenuto conto del risultato conseguito nell'anno precedente, della qualifica rivestita, delle mansioni svolte e della produttività raggiunta.

Dopo di che erano sorte ulteriori complicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge istitutiva del compenso, la cosiddetta «Visentini-ter», in particolare per quelle contenute nel comma 14-bis relative all'interpretazione delle norme stesse che, di fatto, avevano impedito una uniforme applicazione del dettato legislativo. Con il disegno di legge n. 1168, presentato dai colleghi Cannata, Favilla ed altri, recante interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, si cercava di ovviare agli inconvenienti lamentati. Questo provvedimento è stato approvato dalla nostra Commissione e quindi trasmesso alla Camera dei deputati, ma non so che esito abbia avuto.

Tornando al disegno di legge al nostro esame, debbo dire che problemi di copertura non esistono e già nella mia precedente relazione, avevo espresso parere favorevole per una sua rapida approvazione. Tralascio i commenti che a suo tempo avevo fatto quando ritenevo che per incentivare la produttività occorressero provvedimenti diversi da quello attuale in quanto ci troviamo di fronte ad una distribuzione a pioggia di indennità che evidentemente lasciano il tempo che trovano. L'esame del provvedimento era stato sospeso poichè mancava il parere della 5^a Commissione. Nel frattempo però era sorto anche un altro problema in quanto erano stati presentati alcuni emendamenti al fine di estendere tali indennità anche al personale del Ministero del tesoro. A questo punto i nostri lavori si sono interrotti e non so quali elementi di novità siano intercorsi da allora ad oggi.

PRESIDENTE. I fatti nuovi sono i seguenti. Noi abbiamo trasmesso gli emendamenti presentati dai colleghi Brina e Bertoldi e dal senatore Ruffino alla 5^a Commissione, la quale non ci ha ancora trasmesso il parere in merito. Debbo poi comunicare alla Commissione che è stato presentato da parte del senatore Ricevuto un emendamento, diretto ad erogare un premio incentivante, analogo a quello esistente per il personale delle Finanze, anche al personale del Ministero per il commercio con l'estero. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

«1. Al fine di accrescere la produttività del personale del Ministero del commercio con l'estero e tenuto conto della specifica esigenza di assicurare una tempestiva trattazione delle richieste degli operatori e della rilevanza delle pratiche trattate sotto il profilo degli scambi con l'estero, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un fondo incentivante di tre miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989-1991 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definite in sede di contrattazione del comparto ministeriale, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali

criteri devono tener conto dell'assiduità, quantità e qualità del lavoro svolto nei vari livelli funzionali e devono convertire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri.

3. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, sono fissati gli importi del compenso spettanti al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento.

4. L'erogazione dello speciale compenso è esteso al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero.

5. In ogni caso il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento preordinato alla voce «Interventi volti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

7. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, a nome del Governo preannuncio la presentazione del seguente emendamento all'articolo 1:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno finanziario 1988» sono aggiunte le seguenti: «, a lire 275 miliardi per l'anno finanziario 1989, a lire 305 miliardi per l'anno finanziario 1990 e a lire 345 miliardi a decorrere, dall'anno finanziario 1991».

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 32 miliardi per il 1988, a lire 205 miliardi per il 1989, a lire 235 miliardi per il 1990 e a lire 275 miliardi per il 1991 si provvede:

a) per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)»;

b) per il 1989, quanto a lire 173 miliardi e a lire 32 miliardi, mediante riduzione della somma iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando rispettivamente gli accantonamenti «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)»;

c) per il 1990, quanto a lire 203 miliardi e a lire 32 miliardi, mediante riduzione della somma iscritta al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando rispettivamente gli accantonamenti «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)»;

d) per il 1991, quanto a lire 243 miliardi e a lire 32 miliardi, mediante riduzione della somma iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando rispettivamente gli accantonamenti «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale Ministero finanze)».

Le ragioni di tale emendamento si fondano sulle strutture indicate nel disegno di legge n. 1453 del Governo (riforma dell'Amministrazione finanziaria) in corso di esame presso questa Commissione. In sostanza, si tratta della proroga della cosiddetta «Visentini-ter», ma in questo caso riportiamo quanto già è stato approvato in sede di finanziaria 1988 con gli stessi importi che allora avevamo previsto.

Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato dal senatore Ruffino, va notato che rimane sempre la sperequazione per il fatto che mentre l'Amministrazione finanziaria conta 70.000 dipendenti, quella del Tesoro ne conta molti di meno, il che potrebbe far insorgere problemi di sperequazione di trattamento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, dal momento che sono stati presentati dai senatori Brina e Ruffino due emendamenti, tendenti entrambi ad estendere i benefici previsti dal presente disegno di legge anche al personale del Tesoro, il Governo propone di prendere come testo base quello proposto dal senatore Brina, che risulta più completo. A tale proposta il Governo presenta il seguente subemendamento tendente ad aggiungere al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «in sede di contrattazione», le altre: «decentralata nazionale».

Quindi il secondo comma dell'emendamento dei senatori Brina e Bertoldi dovrebbe essere così riformulato: «2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, sentito il Ministro della funzione pubblica. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione e la produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati».

Inoltre l'emendamento dei senatori Brina e Bertoldi dovrebbe essere integrato con le disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'emendamento presentato dal senatore Ruffino: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 70 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Fondo incenti-

vazione personale Ministero tesoro". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle modificazioni proposte dal sottosegretario Pavan al secondo comma dell'emendamento presentato dai senatori Brina e Bertoldi, con l'aggiunta, ad integrazione, delle disposizioni di copertura finanziaria contenute nella parte finale dell'emendamento a suo tempo presentato dal senatore Ruffino, che comunque devo dichiarare decaduto stante l'assenza del presentatore.

Pertanto, poichè gli emendamenti e i subemendamenti dovranno essere esaminati dalla Commissione bilancio, in attesa di questo parere, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (1780), di iniziativa dei deputati Patria ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare), d'iniziativa dei deputati Patria, Boniver, Borgoglio, Fracchia e Romita, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Triglia, devo ricordare alla Commissione che l'esame dei disegni di legge nn. 1583 e 786, connessi per argomento al disegno di legge n. 1780, non avrà luogo nella presente seduta. Gli onorevoli senatori potranno tuttavia far riferimento al contenuto di quei disegni di legge per poter predisporre eventuali proposte di modifica al disegno di legge n. 1780.

Prego il senatore Triglia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1780 è di per sè esaustivo perchè tratta della cessione di un immobile a prezzo di mercato. Devo dire che si collega, come il Presidente diceva poco fa, ai disegni di legge nn. 1583 e 786 che sono al nostro esame in sede referente. Tuttavia, riguardo a questi due disegni di legge, faccio presente che il disegno di legge n. 786 è totalmente assorbito dal disegno di legge n. 1583. Si tratta sempre di immobili militari, tra l'altro alcuni esistenti nella stessa città di Alessandria, altri in quelle di Novara, Casale Monferrato e Bra.

Ora credo che sarebbe opportuno inserire, come emendamento, le proposte di cui al disegno di legge n. 1583 nel disegno di legge n. 1780 che abbiamo in sede deliberante. Infatti trovo molto più preciso il disegno di legge n. 1583 circa i costi che deve sostenere l'acquirente, nel senso che vengono detratte le spese di urbanizzazione primaria già sostenute, ma soprattutto trovo molto più precisa la dizione sulla destinazione degli immobili.

In effetti, una destinazione come quella data dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1780, alla realizzazione di strutture sociali, è

definizione impropria. Se domani l'immobile non avesse più una destinazione sociale, bensì culturale o di altra natura, che cosa potrebbe accadere? Molto più preciso è l'articolo 2 del disegno di legge n. 1583, che recita: «Gli immobili ceduti dovranno essere destinati alla realizzazione di infrastrutture di carattere pubblico, compatibilmente con i compiti istituzionali del comune». Questo lascia mano libera al proprietario di deciderne la destinazione, ora in un modo, quello sociale, ma in futuro anche in altro.

Pertanto, signor Presidente, propongo di modificare l'articolo 2 del disegno di legge n. 1780 e propongo l'inserimento del disegno di legge n. 1583, relativamente alle partite demaniali ivi inserite, nel disegno di legge n. 1780.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LEONARDI. Il disegno di legge n. 786, d'iniziativa dei senatori Brina, Cassola ed altri, ebbi a suo tempo l'incarico di rielaborarlo. Era presente il sottosegretario De Luca e quando io stesso manifestai serie perplessità in ordine al trasferimento gratuito di un immobile dallo Stato al comune, con i tempi che corrono, fui incaricato di studiare, in sede di sottocommissione, un meccanismo attraverso il quale lo Stato ottenessse un giusto ristoro per la cessione di questi beni immobili. Si sono aperti dei contenziosi in varie città tra il comune e l'Amministrazione finanziaria, allorquando l'ufficio tecnico erariale aveva valutato queste aree al prezzo di mercato (cito il caso di Novara: 400.000 lire al metro quadrato).

Il mio ragionamento mi sembra coerente: questi immobili sono, di solito, ubicati nel centro storico delle città e quindi impediscono alle amministrazioni di realizzare i propri piani urbanistici. Come fa un comune a pagare 400.000 lire al metro quadrato un'area sulla quale esistono edifici che vengono considerati abitabili, mentre in realtà sono fatiscenti? In più i comuni devono sostenere grossi oneri per l'abbattimento di queste sovrastrutture per avere disponibile l'area per gli insediamenti programmati. Queste aree collocate, più o meno, nel centro storico delle città hanno fruito finora delle opere di urbanizzazione realizzate dal comune, e sono quelle che concorrono alla loro valorizzazione. Così come i privati pagano l'urbanizzazione primaria e secondaria per costruire una casa, al contrario lo Stato si è visto valorizzare, nel tempo, il suo bene immobile per iniziativa ed a carico dell'amministrazione comunale.

Quindi al fine di semplificare al massimo i criteri di valutazione delle opere di urbanizzazione esistenti, ho calcolato forfettariamente il valore di tali opere nella misura del 50 per cento del valore di mercato dell'area stabilito dall'ufficio tecnico erariale. In più, se vi sono sovrastrutture fatiscenti da abbattere, non devono essere computate nella valutazione dell'area. Se c'è una sovrastruttura che può essere recuperata ed è valida verrà valutata; ma, nel caso di Novara, per esempio, si tratta di una caserma che per gran parte fu danneggiata da un'esplosione, l'altra porzione non è più utilizzabile. Pertanto non ritengo corretto valutare un immobile destinato all'abbattimento. Nel

caso poi si debbano abbattere queste sovrastrutture, sarebbe opportuno defalcare dal prezzo stabilito anche il costo di abbattimento delle stesse.

Con questi criteri, ci avviciniamo ad un valore che è circa un terzo di quello di mercato, tale comunque da superare ampiamente le 100.000 lire per metro quadrato. Il comune, in questo modo, è in grado di trovare i mezzi finanziari per acquisire queste aree e aviarle alla destinazione di uso pubblico compatibilmente con i compiti istituzionali del comune.

Mi sono consultato anche con i colleghi presentatori del precedente disegno di legge e ritengo che questa sia la soluzione più equa, corretta e soprattutto realizzabile.

TRIGLIA, relatore alla Commissione. Devo aggiungere che l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che, giustamente, in base al disegno di legge verrebbero fatti pagare a qualunque proprietario, a mio sommesso avviso, trattandosi per lo più di centri storici (così è per Alessandria, per Novara e per Bra), supererebbe ben oltre il 50 per cento del valore. Teniamo presente infatti che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella regione Piemonte, stabiliti con legge regionale e applicati in queste città piuttosto severamente, hanno valori molto alti.

Credo che si sia trovata una soluzione intelligente, perchè si tiene conto dell'esigenza dello Stato di essere pagato per i suoi beni, ma si tiene anche conto del fatto che non si tratta di un patto leonino in cui da una parte vi è un ente pubblico che si dimentica dei vantaggi che ha avuto dalla collocazione dell'immobile e dall'altro vi è un altro ente pubblico che ha bisogno di questo immobile, ma che se lo vede imporre ad un prezzo che non ha alcun significato visto i servizi che ha dovuto prestare per decenni e qualche volta per secoli.

LEONARDI. Il colmo dell'ironia è che in città si fanno parecchie critiche, perchè questa struttura – che era fatiscente – minacciava l'incolumità pubblica, tanto è vero che è stato creato un apposito divisorio per proteggere i passanti. Adesso l'autorità militare, diffidata, sta spendendo 500 milioni per dei rappezzi che tengano su i calcinacci; sono 500 milioni praticamente buttati nella pattumiera, perchè si va a rattoppare un immobile che non ha più alcuna funzione.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Premetto che il Governo è contrario ad una eventuale modifica del disegno di legge n. 1780, già approvato dalla Camera dei deputati, che comporterebbe un suo invio all'altro ramo del Parlamento. Questo di cui discutiamo è un problema che è stato già esaminato alla Camera. Il Governo era contrario soltanto alla cessione gratuita degli immobili di Alessandria, prevista dal disegno di legge n. 786. Dall'ufficio legislativo del Ministero mi è stato suggerito di predisporre un emendamento sostitutivo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1583. Questo ritengo possa essere una soluzione al problema sollevato dai senatori Triglia e Leonardi il cui pensiero ritengo sia quello dell'intera Commissione.

Ho già esaminato il problema relativo alla cinta magistrale di Verona; si tratta di stabili ormai fatiscenti ed abbandonati. Come si domandava giustamente anche il senatore Leonardi, con quale fine sono stati spesi quei 500 milioni per lavori di ristrutturazione se poi l'immobile dovrà essere demolito?

Mi era stato suggerito di prevedere all'articolo 4 del disegno di legge n. 1583 che la cessione degli immobili sia concretata sulla base del valore attribuito dall'ufficio tecnico erariale al momento della stipula del contratto di compravendita. Ciò stravolge quanto è stato affermato dai senatori Leonardi e Triglia e devo dire che sono contrario a questo emendamento, perché mi sembra che la soluzione prospettata dal senatore Leonardi sia quella più percorribile per uno Stato che voglia amministrare seriamente il suo patrimonio. Ho l'esperienza del comune di Roma che ha avuto problemi riguardanti il demanio e ho visto che in molti casi un avvicinamento delle due posizioni, del comune e dello Stato, favorisce gli interessi generali della comunità, quindi della cittadinanza.

Pertanto sarei favorevole a che il disegno di legge n. 786 seguisse la stessa linea del disegno di legge n. 1583.

TRIGLIA, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 786 può essere assorbito dal disegno di legge n. 1583 con una sola differenza: che nel provvedimento n. 786, in modo un poco discutibile, si pone obbligatoriamente a carico del Ministero per i beni culturali la ristrutturazione del fabbricato denominato «ex chiesa di San Francesco» facente parte del compendio demaniale in questione. Questa parte non è stata più prevista nel disegno di legge n. 1583 pur trattandosi dello stesso compendio demaniale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che stiamo discutendo in sede deliberante e che l'oggetto della discussione deve essere il disegno di legge n. 1780, anche se gli altri due disegni di legge sono connessi per argomento.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario all'inserimento della disposizione, contenuta nel disegno di legge n. 1583, nel disegno di legge n. 1780. Ripeto, in linea di principio sono favorevole a tale disposizione, ma una eventuale modifica del disegno di legge n. 1780 comporterebbe un riesame da parte della Camera dei deputati e ciò farebbe perdere del tempo prezioso.

BRINA. Si potrebbe chiedere il passaggio in sede deliberante per il disegno di legge n. 1583, in modo che il suo *iter* venga accelerato?

PRESIDENTE. Siamo in attesa del parere della 5^a Commissione che si deve pronunciare sia sul disegno di legge n. 1780 che sul disegno di legge n. 1583; quindi la discussione su quest'ultimo andrà a finire comunque a settembre.

Ricordo inoltre che il disegno di legge n. 1780 contiene taluni equivoci, perché in esso si parla di cessione al prezzo di mercato quale verrà determinato.

BRINA. Il disegno di legge n. 1583 introduce, invece, un criterio automatico, che può valere per tutto il comparto dei beni demaniali che lo Stato intendesse cedere ad enti pubblici o privati.

È ovvio che nella determinazione del valore l'ufficio tecnico erariale dovrebbe tener conto del valore d'uso dell'immobile: si tratta di una vecchia caserma che se viene ristrutturata a fini sociali...

TRIGLIA, relatore alla Commissione. La cessione avviene esattamente a prezzo di mercato; non esiste la valorizzazione a fini sociali. Vale cioè la cubatura teorica costruibile su quel perimetro.

PRESIDENTE. Faccio presente che nel testo approvato dalla Camera dei deputati si dice: «L'amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere al comune di Alessandria...»; tuttavia tale menzione non è sufficiente perché trasferisca tale immobile. Infatti con tale formulazione si indica che l'Amministrazione finanziaria può farlo, se vuole; invece si deve prevedere un obbligo a farlo.

Ricordo comunque che, essendo stato richiesto alla 5^a Commissione permanente anche il parere sul disegno di legge n. 1583, assegnato in sede referente, la stessa si pronuncerà implicitamente anche sulla integrazione al disegno di legge n. 1780 che ora viene proposta.

Tuttavia, in attesa del parere della Commissione bilancio, non possiamo che rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato a domani.

I lavori terminano alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott. GIOVANNI LENZI